CAMERA DEI DEPUTATI N. **2105**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1996

(Relatore: **DAMERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 agosto 1996 (v. stampato Senato n. 820)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2105 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

DAMERI, *Relatore.*

ALLEGATO

Dal 1968, sulla base di uno Scambio di note tra l'Italia e l'ONU, reso esecutivo in Italia con legge 28 marzo 1964, n. 414, opera in Roma, nei locali del Ministero di grazia e giustizia in via Giulia, l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale il cui nome originario UNSDRI *(United Nations Social Defence Research Institute)* è stato dal 1989 trasformato in UNICRI *(United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute)*. L'Istituto svolge attività di ricerca e di addestramento nel campo della prevenzione e repressione delle attività criminali, in stretto contatto con la Commissione sul crimine dell'*Economic and Social Council* (ECOSOC) e con la *Crime Branch* del Segretariato delle Nazioni Unite, entrambi aventi sede in Vienna.

L'Istituto agisce secondo le direttive di un *Board of Trustees* composto di undici membri, di cui sette scelti dalla menzionata Commissione sul crimine, più un rappresentante ciascuno del Segretario generale dell'ONU, dell'Amministratore dell'*United Nations Development Program* (UNDP) e dello Stato ospitante (attualmente il Presidente Galli-Fonseca), nonchè il Direttore dell'Istituto (attualmente l'australiano Dott. Woltring).

Il finanziamento delle attività amministrative e di ricerca dell'Istituto è assicurato da un *Trust Fund* a cui l'Italia contribuisce per la massima parte (800 milioni di lire dal 1990, in virtù di una apposita legge). Singoli programmi sono finanziati da contributi a parte, come quello della Cooperazione allo sviluppo per l'addestramento di allievi provenienti dal Terzo Mondo (500 milioni di lire nel 1995).

Nel corso della sua visita ufficiale in Italia del maggio 1993, il Segretario generale dell'ONU sollevò, con l'allora Ministro di grazia e giustizia, professor Conso, il problema del trasferimento dell'UNICRI da Roma a Torino, inquadrandolo nel suo più vasto progetto di fare di Torino il «polo di formazione» dell'intero sistema delle Nazioni Unite: inteso quest'ultimo come comprensivo sia degli organi dell'ONU (Segretariato, Alto Commissariato per i profughi, UNDP, UNICEF, eccetera), sia delle agenzie specializzate (OMS, UNESCO, FAO, OIL, eccetera). Come sede di tale nuovo «polo», Butros-Ghali ha individuato il Centro di formazione che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) già da tempo gestisce nel comprensorio che ospitò l'esposizione «Italia '61», di proprietà del comune di Torino.

La proposta del Segretario generale fu immediatamente accolta dal Ministro di grazia e giustizia che già in precedenza aveva fatto presente l'opportunità di riappropriarsi dei locali di via Giulia per esigenze di spazio della Procura antimafia, anch'essa colà ubicata. In tali circostanze il Ministro degli affari esteri dell'epoca, professor Andreatta, confermò l'Accordo del Governo italiano fin dallo stesso maggio 1993. Da allora una decisione concreta è stata rimandata, ma il Segretario generale non ha mancato di cogliere ogni occasione per sollecitare personalmente e insistentemente, a livello del Ministro degli affari esteri (sia con lo stesso professor Andreatta, sia col professor Martino, sia col ministro Agnelli), la realizzazione concreta del nostro impegno.

Non sembra in effetti giuridicamente e politicamente contestabile il desiderio dell'ONU di trasferire una sua struttura da una città all'altra del territorio italiano. Nè sfugge il collegamento, sempre adombrato da Boutros-Ghali, tra la vicenda del-l'UNICRI e il più vasto problema dell'ubicazione a Torino del «polo di formazione» dell'ONU, ventilata ma non ancora formalizzata, con il suo ovvio impatto positivo sul nostro Paese in termini di immagine e anche di ricadute economiche.

Tutto ciò premesso, in data 16 maggio 1995 è intervenuto tra l'Italia, nella persona del Sottosegretario agli affari esteri, ambasciatore Gardini, e l'ONU, nella persona del direttore generale dell'ufficio di Vienna, ambasciatore Giacomelli, l'allegato Scambio di lettere che si configura come integrativo di quello del 1968 e parimenti sottoposto a ratifica parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto negli stessi Scambi di lettere.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-2105A
Lire 500